



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 238 del 12/11/2020

Prot. N 28458 del 12/11/2020

Oggetto: ESECUZIONE DI TEST ATTI A RILEVARE L'INFEZIONE DA SARSCOV-2 PRESSO STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:

all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico- scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Preso atto che:

con Decreto legge 30 luglio 2020 n.83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” (GU Serie

Generale n.190 del 30-07-2020), i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati prorogati al 15 ottobre 2020;

con l'art.1 comma 1 lett.a) del Decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (G.U. nr.248 del 7-10-2020), sono state apportate modifiche all'articolo 1 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Richiamate le Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti nr.8 del 10.03.2020, nr.69 del 26.06.2020 e nr.104 del 09.10.2020 con le quali, tra le misure recepite e/o adottate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, dichiarata emergenza di rilevanza internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità, è stata disposta l'attivazione immediata e fino a cessata emergenza del CENTRO OPERATIVO COMUNALE di Protezione Civile, prorogata fino alla data del 31 gennaio 2021;

Preso altresì atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nel nostro territorio richiede una soglia di attenzione molto elevata e un monitoraggio costante;

Dato atto che per fronteggiare al meglio la seconda ondata di contagi a livello regionale e, in particolare, nel nostro territorio, è stata costituita una **UNITA' DI CRISI** a livello comunale allestita presso la sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sito in via Galluppi, con il compito di:

- *Attivare la **Sala Operativa** con numero tel.0966/010083 e funzionamento **dalle 08:00 alle 20:00 di tutti i giorni** nonché indirizzo mail dedicato covid19@protezionecivilepalmi.it;*
- *Fronteggiare, sotto il profilo della Protezione Civile, l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 sul territorio comunale;*
- *Creare un database comunale nel quale inserire i soggetti positivi, quelli in quarantena, i contatti e i recapiti, le date di esecuzione degli esami diagnostici/test, in maniera da avere un quadro costantemente aggiornato e comunicare poi con l'USCA territoriale;*
- *Creare un punto di riferimento sul territorio per i malati costretti in isolamento, per i soggetti in quarantena che saranno seguiti durante il periodo di permanenza domiciliare, monitorati sotto il profilo delle condizioni di salute fisica ed ai quali sarà fornito, ove necessario, adeguato supporto psicologico;*
- *Fungere da riferimento per la stessa Unità di Crisi della Prefettura di Reggio Calabria, per il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP con particolare riferimento all'USCA territoriale di Taurianova con la quale ci si interfacerà attraverso la mail dedicata e contatti diretti;*
- *Supportare con la Stazione dei Carabinieri in tutte le attività a loro affidate dalla Prefettura che possono essere delegate e/o assegnate;*
- *Quanto altro necessario per fronteggiare l'emergenza sanitaria.*

Considerato che:

il numero esponenziale di contagi e, conseguentemente, di persone che hanno avuto contatti con soggetti positivi, ha portato una moltitudine di cittadini a recarsi presso strutture sanitarie private accreditate per l'esecuzione di test diagnostici i cui risultati, ove positivi circa la presenza del virus Sars-Cov-2, devono poi essere riscontrati dall'ASP attraverso i Dipartimenti di Prevenzione e le USCA territoriali per ottenere la conferma;

come evidenziato nelle circolari del Ministero della Salute i test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARSCoV-2 sono i seguenti: 1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR); 2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici); 3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi). Tali test rilevano l'avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un'infezione in atto;

i risultati di tutti i test, con esito positivo, devono essere comunicati all'Autorità Sanitaria ed

Dipartimento di Prevenzione dell'ASP affinché si attivino per l'esecuzione del test molecolare di riscontro;

non sempre ciò accade e/o non sempre accade in maniera tempestiva e il Sindaco, che è Autorità Sanitaria locale competente ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di tutela della salute pubblica, non viene posto in condizione di adottare provvedimenti cautelari con la dovuta celerità;

in tal senso la denuncia rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per la sorveglianza delle malattie infettive insorgenti sul territorio, permettendo l'adozione di misure di profilassi e controllo tese ad impedire la loro diffusione in una popolazione suscettibile. È per tale motivo che il T.U.L.S. sottolinea con forza che *“il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, ha l'obbligo di notificarla all'autorità competente”*, intendendo in tal senso anche le strutture sanitarie private (art.254 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie);

allo stesso modo il cittadino che, appurata la positività al test dalla struttura privata, non si colloca in isolamento fiduciario e non informa il suo medico curante né l'Autorità Sanitaria competente al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure e, col suo comportamento, pregiudica la salute pubblica, può commettere il reato grave p. e p. dall'art.438 c.p.;

Ritenuto quindi di adottare un provvedimento che tuteli la salute pubblica e consenta di operare un immediato isolamento dei soggetti suddetti ed il relativo tracciamento dei contatti;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

ORDINA

Le **strutture sanitarie private** operanti sul territorio comunale, in caso di esecuzione di esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2 quali: 1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR); 2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici); 3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi), laddove emerga un caso di positività, fermo restando il dovere di comunicare l'esito al SISP dell'ASP territorialmente competente, dovranno comunicare **tempestivamente** l'esito a questa Autorità Sanitaria locale tramite l'UNITA' DI CRISI comunale servendosi dell'indirizzo di posta covid19@protezionecivilepalmi.it ovvero comune.palmi@pec.protezionecivilecalabria.it;

I **cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Palmi** che si rechino presso strutture sanitarie private per eseguire esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2, in caso di accertata positività, **dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario** ed informare **tempestivamente** dell'esito questa Autorità Sanitaria locale tramite l'UNITA' DI CRISI comunale al numero **0966/010083**.

La presente Ordinanza sarà comunicata contestualmente alla Regione Calabria – Dipartimento

Tutela della Salute, alla Prefettura di Reggio Calabria, all'Unità di Crisi comunale, alle FF.OO. per l'esecuzione e l'osservanza e notificata alle strutture sanitarie private.

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato previste dall'art.438 c.p., comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. GIUSEPPE RANUCCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.